



COMUNE DI SASSOFELTRIO

Provincia di Pesaro e Urbino

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16

Data 09/04/2016

Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2016/2018 (art. 58, decreto legge 25/6/2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6/8/2008, n. 133).

L'anno duemilasedici il giorno **nove** del mese di **aprile** alle ore **11.00** nella solita sala delle adunanze consiliari del comune suddetto.

Alla convocazione, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

consiglieri	presenti	assenti
-------------	----------	---------

Formoso Francesco	X	
Franci Massimo	X	
Morelli Paolo	X	
Giunta Giorgio	X	
Grassi Nives		X
Monaldi Tito	X	
Bernardini Andrea	X	
Prioli Filippo		X
Quadrelli Davide	X	
Montebelli Stefania		X
Ciucci Bruno – Assessore esterno		X

Assegnati: 10

Presenti : 7

In carica: 10

Assenti: 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il sig. Dott. Arch. Francesco Formoso nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario Dott. Roberto De Marco. Vengono dal sig. Presidente nominati scrutatori i signori: Giunta Giorgio, Franci Massimo, Quadrelli Davide.

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Udita l'illustrazione del Sindaco-Presidente;

Accertato che la stessa è corredata dei pareri di cui all'art. 49, 1 comma, D.Leg.vo 267/00;

Con voti favorevoli 7 su 7 consiglieri presenti;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione in premessa indicata;

PROPOSTA di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: “Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2016/2018 (art. 58, decreto legge 25/6/2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6/8/2008, n. 133)”.

IL SINDACO

RICHIAMATI:

- il decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008, che all'art. 58 rubricato “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni e altri enti locali”, al comma 1 prevede che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, province, comuni e altri enti locali, ciascun ente individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, redigendo il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione;
- il successivo comma 2, che prevede che “l'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazione costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle regioni. La verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dello strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazione volumetriche superiori al 10% dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente”;

DATO ATTO che l'art. 42, comma 2, lett.1) Tuel 267/2000 prevede che l'organo consiliare ha competenza, tra l'altro, in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, relative permutate, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

CONSIDERATO che i terreni e fabbricati appartenenti al patrimonio immobiliare non strumentale dell'ente, con la qualifica di beni immobiliari della classe A II 4 (fabbricati patrimonio indisponibile) oppure della classe A II 2 (terreni patrimonio indisponibile), del conto del patrimonio (modello 20 del dpr n.194/1996), potranno essere inseriti nella categoria dei beni patrimoniali disponibili, evidenziando la relativa destinazione urbanistica;

RILEVATO che l'elenco di immobili, da pubblicare mediante le forme previste dal relativo regolamento interno in materia, ha effetto dichiarativo della proprietà, in produce gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto;

CONSIDERATO:

- che la disciplina sulla valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione o locazione, ai sensi dell'art. 3-bis del dl n. 351/2001, previsti per lo stato si estende anche ai beni immobili inclusi in un eventuale elenco da approvare con atto consiliare;
- che è possibile conferire i beni immobili, anche residenziali, a fondi comuni di investimento immobiliare, ovvero promuoverne la costituzione, in base alle disposizioni contenute nell'art. 4 e seguenti del dl 351/2001;

VISTI:

- il vigente statuto comunale;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il vigente regolamento sulle alienazioni immobiliari;
- il d.legs 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

1. di approvare l'allegato piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari redatto ai sensi dell'art. 58 del D.L. 112/08 convertito con L. 133/08;
2. di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2016.
